Indice

1= Notizie storiche della Ven. Arciconfraternita di S. Maria della Pietà in Roma.

2= Statuti della V. Compagnia dei SS. Agostini =

3= Statuti degli Uomini di Compagnia della Croce =

4= Statuti della Ven. Arciconfraternita del Sagro Cuore di Gesù sotto il titolo di S. Ignazio di Roma =

5= Statuti della V. Arciconfraternita della Madonna della Consolazione =

6= Statuti della V. Compagnia di Santa Maria

7= Statuti della V. Compagnia della Sa[illegible] Sagramento =

31-4-D-23

PRIVILEGI
E
STATVTI
DELLA VENERABILE
ARCHICONFRATERNITA
DELLA MADONNA D'ITRIA
detta di Costantinopoli, della Nazione
Siciliana habitante in Roma.

IN ROMA,
Nella Stamperia della R. Cam. Ap. M.DC.LXXII.

Con licenza de' Superiori.

31.4.D.23

PROEMIO.

Hauendo la nazione Sicilia habitante in Roma con autorità Apostolica fondata vn'Archiconfraternità sotto l'inuocatione della B. Vergine d'Itria, detta volgarmente di Costantinopoli, nella Chiesa dell'istessa B. Vergine, destinata ad opere di misericordia, e carità verso il prossimo, ed essendoche tutte le Communità si gouernano, e conseruano colle buone leggi, e subordinazione de' Superiori, e Suddi. ti, era necessario, conforme alle facoltà concessene dalla felice memoria di Papa Clemente VIII. à 5. di Febraro 1594. l'anno secondo del suo Pontificato, che noi ci formassimo le nostre Costitutioni, ed Ordini, co'quali dobbiamo regolarci, e conseruarci, e colla gratia ed intercessione della gloriosissima Vergine crescere ancora, ed augmentarci; non tanto in numero, quanto in virtù, e perfezzione: Per tanto più volte congregati insieme i nostri Offitiali, e Fratelli constituenti là Congregazione Generale, à 5. di Luglio 1648. stabilirono, ed ordinarono i seguenti Statuti, cauati, e corretti da altri decreti anti. chi dal Signor Abbate D. Michele Giustiniani, e Sig. D. Saluatore di Oddo Deputati à quest'effetto, obligando ogn'vno delli nostri Fratelli all'osseruanza di essi, ancorche manuscritti, come sempre sono stati osseruati. Ed

vltimamente nella Congregazione Generale tenuta li 11. *di Settembre dell'anno corrente* 1672. *fù determinato, che per maggiore commodità de' Fratelli si mandassero alle Stampe nel presente gouerno dell'*

EMINENTISSIMO SIGNOR CARDINALE DON LVDOVICO FERNANDEZ PORTOCARRERO PROTETTORE.

ECCELLENTISSIMO SIGNOR DON LORENZO ONOFRIO CONTESTABILE COLONNA PRIMICERIO.

Signor D. Francesco Orazio Specchi. }
Signor Vincenzo Bonifatij. } Guardiani.
Signor Giouanni Caselli. }
Signor Antonio Passaniti. }
Signor Don Saluatore di Oddo Camerlengo.
Signor Paolo Bonifatij Secretario.

CLE-

CLEMENS PAPA VIII.

AD PERPETVAM REI MEMORIAM.

PASTORIS æterni, qui animam ſuam poſuit pro ouibus ſuis, vices, quanquam immeriti gerentes, in terris, in his auctoritatem noſtram libenter interponimus, per quæ pia, ac ſalubria opera excitantur, atque vt felix ſuſcipiant incrementum, & gratijs, & priuilegijs decoramus, prout in Domino ſalubriter conſpicimus expedire. Sanè, cum nuper nonnulli pij Chriſti fideles Siculi in Vrbe exiſtentes deliberauerint pauperum perſonarum ex Sicilia ad eandem Vrbem deuotionis, aut alia de cauſa confluentium ſubuentionem, vnam inter ſe de licentia Vicarij noſtri in dicta Vrbe in ſpiritualibus generalis, ſeu eius Viceſgerentis Congregationem fecerint, & pluries congregati, maturaque deliberatione præhabita, tandem opere pretium eſſe cenſuerint vnam Archiconfraternitatem nationis Siculæ ſub inuocatione Beatæ Mariæ Virginis de Itria, ad quam ipſi Siculi magnum gerunt deuotionis affectum, propter miracula, quæ ad ipſius Beatæ Mariæ interceſſionem, vt piè creditur, Deus in Regno Siciliæ iamdudum operatus eſt, & operatur,

ratur, ac vnum Hospitale pauperum peregrinorum, & infirmorum Siculorum ad ipsam Vrbem venientium erigi, & instituí. Nospium ipsorum Siculorum propositum summoperè commendantes, illum, quantum in Domino possumus, paterna charitate confouere, ac promouere cupientes, & attendentes, quòd ex omnibus Christianæ charitatis officijs, quibus æterna salus per gratiam Dei comparatur illa Redemptori nostro Iesu Christo, vel maximè placēt, per quæ pauperes peregrini in suis necessitatibus adiuuantur; supplicationibus Siculorum prædictorum, ac Dilectorum filiorum, modernorum dictæ Congregationis Guardianorum nomine nobis porrectis inclinati, ad laudem, & gloriam Omnipotentis Dei, & pauperum subuentionem, in Ecclesia domus Sancti Augustini Ordinis eiusdem Sancti Augustini Fratrū Hæremitarum de dicta Vrbe de consensu illius Prioris, & fratrum, vnam Archiconfraternitatem subinuocatione Beatæ Mariæ de Itria prædictæ, Apostolica auctoritate tenore præsentium perpetuò erigimus, & instituimus, atque eidem Archiconfraternitati, eiusque Confratribus pro tempore, vt aliquem ex Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalibus nationis Siculæ, si adsit, aut alium eis benè visum in eorum apud Nos, & Sedem Apostolicam, Protectorem, atque aliquem Prælatum, aut aliam personam Ecclesiasticam, vel aliam, etiam mundana

dana dignitate præfulgentem, in Primicerium ipsius Archiconfraternitatis ad instar aliarum Archiconfraternitatum ipsius Vrbis eligendum, habendi, necnon & eiusdem Archiconfraternitatis Confratribus Hospitale pauperum Siculorum, cum illius Oratorio, vbi ipsi Confratres diuina officia peragere possint more aliorum Confratrum, in quocunque loco dictæ Vrbis fabricandi licentiam, & facultatem concedimus ipsius Archiconfraternitatis Confratres in tam pio, & laudabili proposito eò alacrius insistant, quò maioribus cælestis gratiæ donis pro animarum suarum salute conspexerint se esse refectos: De Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri, & Pauli Apostolorum eius auctoritate confisi, omnibus, & singulis tam ingressis in die publicationis præsentium, alijs verò pro tempore ingressuris dictam Archiconfraternitatem in die primi illius ingressus, ac verè pœnitentes, & confessi Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum sumpserint, Plenariam; Necnon omnibus, & singulis tàm Confratribus prædictis, quàm alijs vtriusque sexus Christi fidelibus, etiam verè pœnitentibus, & confessis, ac sacra Communione refectis, qui Oratorium, seu Ecclesiam dictæ Archiconfraternitatis in Festiuitate eiusdem Beatæ Mariæ de Itria, quæ celebratur feria tertia post festum Sanctissimæ Pentecostes, deuotè visitauerint, & pias inibi preces ad Deum

effu-

effuderint, etiam Plenariam omnium peccatorum suorum Indulgentiam, & remissionem Apostolica auctoritate tenore præsentium elargimur, necnon illis Confratribus, etiam vtriusque sexus pro tempore existentibus, qui corde contriti, ac verè pœnitentes, & confessi in mortis articulo nomen Iesu deuotè inuocauerint, aut aliquod pœnitentiæ signum fecerint etiam Plenariam, ac eisdem Confratribus, etiam vere pœnitentibus, & confessis, qui singulis Natiuitatis, Annunciationis, Purificationis, Assumptionis Beatæ Mariæ Virginis Festiuitatibus eorum Ecclesiam, vel Oratorium deuotè visitauerint, & ibi pro Christianorum Principum concordia, hæresum extirpatione, ac Sanctæ matris Ecclesiæ exaltatione, pias ad Deum preces effuderint, septem annos, & totidem quadragenas; eis quoque verè pœnitentibus & confessis, qui Sanctissimum Eucharistiæ Sacramentum singulo mense susceperint, septem annos, & totidem quadragenas; Ac insuper illis Confratribus, qui defunctorum Confratrum, & aliorum cadauera ad sepulturam associauerint. quique Peregrinorum ad dictam Vrbem confluentium, & diuertentium pedes lauerint, & in mensa eisdem Peregrinis charitatiuè ministrauerint, & inseruiuerint; Quotiesque in eorum Oratorio diuinis Officis celebrandis, aut Congregationibus publicis, & priuatis pro seruitio, & negotijs

tijs Archiconfraternitatis prædictæ fauendis interfuenerint; pacem inter inimicos conciliauerint, peccatores ad viam pœnitentiæ reducere conati fuerint, aut quodcunque pietatis, & charitatis opus, tàm spirituale, quàm corporale exercuerint, toties centum dies de iniunctis sibi, aut aliàs quomodolibet debitis pœnitentijs in forma Ecclesiæ consueta relaxamus. Volumusque etiam, & indulgemus, vt earundem Indulgentiarum dictæ Archiconfraternitatis participes sint absentes, qui totius Generalis Archiconfraternitatis Congregationis consensu, vel maioris partis priuilegio inter numerum Fratrum fuerint ascripti. Postremo eisdem Confratribus, vt quæcunque statuta, ordinationes, & capitula, felix regimen & statum Gubernationemque illorum Archiconfraternitatis, rerumque spiritualium, & temporalium quomodolibet concernentia condere, & facere, ac tam illa quàm alia quæcunque, licita tamen, & honesta, ac Sacris Canonibus, & Decretis Sacri Concilij Tridentini non contraria, quoties eis videbitur immutare, limitare, alterare, corrigere, declarare, modificare, & in melius reformare liberè, & licitè valeant, licentiam concedimus, & impartimur. Non obstantibus nostra, si opus sit, de non concedendis Indulgentijs ad instar, ac alijs quibusuis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, cæterisque in con-

trarium facientibus quibuſcunque. Datum Romæ apud Sanctum Petrum ſub annulo Piſcatoris. Die Quinta Februarij MDXCIV. Pontificatus Noſtri Anno Secundo.

M. Veſtrius Barbianus.

PRI-

PRIVILEGIO

DI LIBERARE

Vn Condannato à morte ogn' anno nella festa di S. Maria di Costantinopoli.

PAVLVS PP. V.

Dilecti Filij salutem, & Apost. benedictionem.

PIAS Christi fidelium societates ad charitatis opera exercenda canonicè institutas, vt in eorumdem operum exercitio magis consoueantur, specialibus fauoribus, & gratijs libentèr prosequimur, prout in Domino salubritèr conspicimus expedire. Proindè vestram Confraternitatem specialis gratiæ fauore benignè prosequi volentes, ac vos, & quemlibet vestrum à quibusuis excommunicationis, suspensionis, & interdicti, alijsque Ecclesiasticis sententijs, censuris, & poenis à iure, vel ab homine quauis occasione, vel causa latis, si quis quomodolibet innodati existitis, ad effectum præsentium dumtaxat consequendum, harum serie absoluentes, & absolutum fore censentes, supplicationibus vestro nomine nobis humilitèr porrectis

inclinati, Vobis, vestræque Confraternitati, vt singulis annis in festo B. Marlæ de Costantinopoli vnum reum, quem petieritis, & à dilecto filio nostro, & pro tempore extante Almæ Vrbis nostræ Gubernatore obtinueritis, capitali pœna (præterquam occasione criminis læsæ Maiestatis, falsificationis monetę, aut litterarum Apostolicarum, assassinij, aut sacrilegij) damnatũ liberare, & absoluere (dummodò tamen pacem ab offensis habuerit) liberè, & licitè valeatis, auctoctoritate Apostolica tenore præsentium facultatem, & auctoritatem concedimus. Mandantes propterea eidem nunc, & pro tempore existenti dictæ Vrbis Gubernatori, vt singulis annis in perpetuum vobis vnum ex huiusmodi pœna capitali damnatis liberum dimittat, & concedat: ipsumq; per vos pro tempore liberatum ab omni pœna capitali eo ipso absolutum, ac ad patriam, famam, gradus, honores, & bona quæcumq; (præterquam Fisco incorporata) plenariè restitutum, & reintegratum esse, & censeri, nec illum super præteritis delictis, & excessibus vlterius molestari, vel perturbari posse decernimus, & declaramus. Non obstan. quibusuis Constitutionibus, & Ordinationibus Apostolicis, cæteriſq; contrarijs quibuscunque. Dat. Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die viij. Martij M.DC.VI. Pontificatus nostri Anno primo. *M. Vestrius Barbianus.*

GRE-

GREGORIVS PP. XV.

Ad perpetuam rei memoriam.

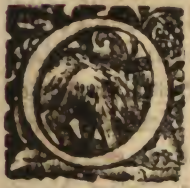

OMNIVM saluti paterna charitate intenti sacra interdum loca spiritualibus Indulgentiarum muneribus decoramus, vt indè fidelium defunctorum animę Domini Nostri Iesu Christi, eiusque Sanctorum suffragia meritaque consequi, & illis adiutæ ex Purgatonjs pœnis ad æternam salutem per Dei misericordiam perduci valeant. Volentes igitur Ecclesiam Archiconfraternitatis Beatæ Mariæ de Constantinopoli nuncupatam nationis Siculorum de Vrbe simili hucusque priuilegio, vt accepimus minimè decoratã (dummodò in ea sex ad minus Sacerdotes existant) & in ea situm Altare Beatæ Mariæ Virginis hoc speciali dono illustrare: auctoritate Nobis à Domino tradita, ac de Omnipotentis Dei misericordia, ac Beatorum Petri & Pauli Apostolorum eius auctoritate confisci, vt quandocunque Sacerdos aliquis eiusdem Ecclesiæ dumtaxat Missam defunctorum in die Commemorationis defunctorũ, & singulis diebus, non tamen impeditis, pro anima cuiuscunque

que fidelis, quæ Deo in charitate coniuncta ab hac luce migrauerit, ad prædictum Altare celebrabit, Anima ipsa de thesauro Ecclesiæ per modum suffragij indulgentiam consequatur, ità vt eiusdem Domini Nostri Iesu Christi, ac Beatissimæ Virginis Mariæ, Sanctorumque omnium meritis sibi suffragantibus à Purgatorij pœnis liberetur, concedimus, & indulgemus. In contrarium facientibus. non obstañ quibuscunque &c. Præsentibus perpetuis futuris temporibus valituris. Datum Romæ apud S. Petrum sub Annulo Piscatoris die xj. Aprilis M. DC. XXII. Pontificatus Nostri Anno Secundo.

S. Card. S. Susannæ.

CAP. I.

ESSENDO necessario per il buon gouerno, e regimento di questa nostra Archiconfraternità, che vi siano Offiziali, co' l'opera de' quali, e con diuidere fra di loro le cariche venga ad essere con buon ordine gouernata, ed amministrata; perciò ordiniamo, che oltre l'Eminentissimo Protettore, vi siano l'infrascritti Offiziali, cioè vn Primicerio, qnattro Guardiani, li primi due nobili, e l'altri artisti: Vn Camerlengo, ed vn Segretario, i quali si chiameranno Offiziali maggiori. Vn Proueditore di Chiesa, due Pacieri, due Sindici, due Maestri de' Nouitij, due Visitatori d'Infermi, e Carcerati, vn' Hospidaliero, vn Proueditore de' Morti; due Sagrestani dell' Oratorio, vn' Archiuista, ed vn Sollecitatore delle liti, i quali si chiamaranno Offiziali minori. Ed vna Priora.

Dell' elettione del Protettore.

CAP. II.

ESsendo cosa molto vtile, e necessaria alla conseruatione, e mantenimento delli luoghi pij l'assi-

l'assistenza, e protettione d'vn Personaggio di singolar pietà, & autorità, accioche nelle loro più graui, & importanti occorrenze possano esser sufficientemente diffesi e fauoriti. E vedendosi per esperienza, che negli Eminentissimi, e Reuerendissimi Signori Cardinali di Santa Chiesa vi concorrono, à pieno le sudette qualità; statuimo, & ordiniamo, che si vsi ogni efatta diligenza, che la nostra Archiconfraternità habbia sempre per Protettore vno de' sudetti Signori Cardinali; tra' quali dourà esser preferito quello della nostra Nazione Siciliana in conformità della dispositione del Breue della santa memoria di Papa Clemente VIII. (come à punto è stato vltimamente eletto per acclamatione l'Eminentissimo Signor Cardinale Geronimo Colonna figlio della bo: me: dell' Eccellentissimo Sig. Don Filippo nato in Palermo, per la cui felice conseruazione si dourà continuamente pregare la diuina Bontà.) nella cui elettione douerannò il Primicerio ò Guardiani della nostra Archiconfraternità far intimare dal nostro Mandatario la Congregazione secreta, e generale con li soliti bollettini, scrittoui, per far l'elettione del Protettore. E radunata la Congregazione secreta, il Primicerio, ò vero in suo difetto il primo Guardiano, rappresentarà a' suoi Compagni, con quel modo, che gli dettarà la prudenza, le cagioni, che persuadono necessaria tale elettione, e poi il medesimo Primi-

cerio

cerio nominerà vn Cardinale, e li quattro Guardiani nomineranno due altri, cioè il primo e secondo Guardiani vno, & il terzo e quarto Guardiani vn' altro. & essendoui controuersia trà loro Guardiani si dourà dalli nominati di ciascuno di essi cauar vno à sorte. Quãdo non interuerrà il Primicerio, succederà in suo luogo il primo Guardiano, il quale in questo caso si contentarà del solo vfficio di Primicerio, & al difetto del numero de' quattro Guardiani, che sarà sempre necessario in detta elezzione, supplirà il Camerlengo. Delli trè Cardinali così nominati & imbossolati nella Congregazione secreta resteranno due, che haueranno più voti affirmatiui: e di questi due proposti, e ballottati nella Congregatione Generale rimanerà colui nostro Protettore in vita, che haverà più voti fauoreuoli. Se però non paresse à tutti insieme di far tale elezzione à viua voce. Ma essendo vn solo Cardinal Nazionale, dourà essere eletto, senza osseruar il sudetto ordine, e forma. Doueranno poi il Primicerio, e Guardiani personalmente dar ragguaglio à detto Protettore della nostra elezzione, con supplicarlo, che si degni accettarla: & accettandola, li faranno istanza, che resti seruito determinare il giorno, che vorrà venire alla nostra Chiesa, & Oratorio per pigliare il possesso di tale protettione. Per il qual giorno doueranno far intimare per il nostro Mandatario tre giorni auanti la

Congregazione Generale, doue si publicherà tale accettatione. E quando verrà a pigliar possesso, li canterà il *Te Deum laudamus* presente il detto Protettore, al quale tutti li Fratelli renderanno le douute gratie dell' honore, che ci hà fatto, con supplicarlo à restar seruito di proteggere, e fauorire la nostra Archiconfraternità. Quando il primo Cardinale eletto non volesse accettare la protezzione, s'intenda eletto il secondo ballottato, co'l quale si farà l'vfficio di sopra.

Dell' Elezzione, & autorità del Primicerio.

CAP. III.

AL Primicerio, il quale nella nostra Archiconfraternità tiene il primo luogo, dopò il Protettore, tutti i Fratelli, per la dignità della persona, e per la qualità del suo vfficio, doueranno portare ogni riuerenza. Si farà la sua elezzione alli otto di Settembre, per la quale s'intimerà tre giorni auanti dal nostro Mandatario d'ordine del Primicerio, ò Guardiani la Congregazione secreta, e Generale, con li bollettini, scrittoui per far li nuoui Officiali. In essa esposta l'vrgenza di tale elezzione, si proporranno trè delli Vescoui, ò Prelati, Principi, Duchi, ò Marchesi, ò vero Abbati Nazionali, che si troueranno in questa Corte, conforme alla facol-

tà

tà concessaci dalla felice memoria di Papa Clemente VIII. col suo Breue, sotto la data de' 5. di Febraro del 1594. (come al presente si troua l'Eccellentissimo Signor Don Marc'Antonio Colonna Contestabile, figlio della bo: me: dell' Eccellentissimo Don Filippo Contestabile nato in Palermo,) cioè vno dal Primicerio, vn'altro dalli primi tre Guardiani, & il terzo dal quarto Guardiano, Camerlengo, e Secretario; e nascendo differenza trà gli Elettori, s'osserui quanto s'è detto di sopra nell' elezzione del Protettore; i nomi de' quali si scriueranno in vn foglio, e nel principio della Cõgregazione Generale, dal nostro Secretario si publicheranno tutti trè insieme, e correrà il bossolo per tutti trè, vno dopò l'altro, secondo l'ordine della nomina fatta: e quello, che hauerà più palle affermatiue, resterà per nostro Primicerio per vn anno. Ed in caso, che alla Congregatione secreta paresse bene di confermare il Primicerio vecchio, lo potrà fare co'l consenso della maggior parte della Congregazione Generale nel modo sudetto. Il detto Primicerio haurà cura delli interessi della nostra Archiconfraternità, così nella conseruatione, & accrescimento delle cose spirituali, come delle temporali: con inuigilare, che li Guardiani, & altri Vfficiali siano solleciti nel gouerno di essa, e li Fratelli, osseruanti delli nostri Capitoli. Sarà suo vfficio di far intimare le Congregationi secrete, e

Generali. Et essendo presente, di proporre li negozij, che occorreranno alla giornata; tanto nella Congregatione secreta quanto nella Generale, e darà il primo voto, e parere: hauendo egli in tutte le occasioni, nelle quali occorrerà di votare, due palle affermatiue, e due negatiue. E nelle cose, che vedrà pericolo di scandalo, ò d'altro inconueniente, vogliamo, che con il parere di due Guardiani, vn Nobile, e l'altro Artista, possa vsar l'autorità assoluta. E se la qualità del negozio ricercherà, che se ne renda conto alla Congregazione secreta, ò Generale, potrà farlo, rappresentando le cause, che l'hanno mosso à così deliberare.

Hauerà ancora pensiero delli beni della nostra Archiconfraternità, tanto mobili, quanto stabili, procurando, che s'augumentino, e si sodisfacino gli oblighi delle messe, date, ò lasciate da i Deuoti, e d'altri Legati pij: e che li denari di essa non s'impieghino ad altro effetto.

Al detto Primicerio si riferiranno da i Guardiani tutti li negozij graui, e di qualità, che occorreranno: il quale potrà consultarli con essi, e proporli nelle Congregazioni, acciò si metta poi in esecuzione quello, che sarà giudicato di maggior seruizio, & vtilità della nostra Archiconfraternità.

Quando non vi fossero Nazionali per esser eletti

ti Primicerij, si potranno nominare altri sogetti simili, e sudditi di sua Maestà Cattolica, come s'è vsato di fare per lo passato.

Dell'Elezzione de'Guardiani.

CAP. IV.

DOuendosi elegere frà gli altri Vffiziali della nostra Archiconfraternità, oltre il Primicerio, quattro Guardiani, due Nobili, (e per tali s'intendono li Gentilhuomini di Città, Sacerdoti, e Dottori in Teologia, ò in Legge,) e due Artigiani (per tali s'intendono tutto il resto del Corpo dell'Archiconfraternità più riguardeuoli.) Vn Camerlengo, & vn Secretario; acciòche le fatiche siano compartite, e ciascuno de'Fratelli porti il suo peso: Ordiniamo, che l'elezzione, ò confermazione di essi si faccia ogn'anno alli otto di Settembre, con farsi intimare d'ordine del Primicerio, ò de'Guardiani dal nostro Mandatario, trè giorni auanti la Congregatione Generale, aggiungendo nelli bollettini, per far l'elezzione delli Offiziali nuoui. Et in euento, che il Primicerio non potesse in tal giorno interuenire per alcuna legitima causa, si dourà differire alla prima Festa, potendo tutti ò parte de'Guardiani andare à pregarlo, che voglia esser presente in

questa

BIBLIOTECA NAZ. ROMA VITTORIO EMANUELE

questa funzione per molti degni rispetti, e quando nella susseguente stabilità festa non potesse venire, si compiacerà di mandare in suo luogo vn soggetto di quelli che si eleggono in Primicerij nostri. E non mandandolo, à fin che non si ritardi l'elezzione, s'imbossoleranno trè Fratelli Nobili, ò Sacerdoti de' più riguardeuoli da nominarsi, vno dalli doi Guardiani Nobili, vn altro dalli doi Guardiani Artisti, e l'vltimo del Camerlengo, e Secretario: e colui, che prima sarà cauato à sorte, sarà nostro Primicerio per quel giorno solamente. Et in caso, che mancasse altro Offiziale Maggiore, si doueranno imbossolare gli Offiziali Minori, e di essa cauati à sorte si supplirà al difetto sudetto.

Giunti che saranno gl'Offiziali sudetti nel nostro Oratorio, doue sarà sufficiente numero de' Fratelli, daranno principio in nome del Signore alla Congregazione, con giurare auanti l'Altare, di non riuelare cosa alcuna, che si tratterà in quella, circa la nomina, & imbossolazione de' nouui Offiziali, ò confirmazione de i vecchi. Nella quale, come in ogn'altra occorrenza, interueranno il Primicerio, li quattro Guardiano, il Camerlengo, il Secretario, il Proueditore di Chiesa, due Pacieri, due Sindici, due Mastri di Nouizij, due Visitatori d'infermi, e carcerati, il Proueditor di Morti, due Sagrestani dell'Oratorio, l'Archiuista,

il

il Sollecitatore delle liti, e l'Hospitaliero i nomi de' quali (eccettuato il Primicerio, Guardiani, Camerlengo, e Secretario) si scriueranno in tante Cartelle separate d'vgual grandezza, & inuolte tutte ad vn modo, si riporranno dentro vn vaso, & mescolate insieme, se ne cauaranno due, che si chiameranno deputati, i quali haueranno facoltà di votare con il Primicerio, Guardiani, Camerlengo, e Secretario sopra la sudetta elezzione, ò confermazione delli Offiziali maggiori, & il restante Offiziali minori vsciranno dalla Congregazione secreta.

Prima, che si venghi alla Creazione degli nuoui Offiziali Maggiori, si doueranno imbossolare li Vecchi, cioè quattro Guardiani, Camerlengo, e Secretario, così nella Congregatione secreta, come nella generale. E coloro, che haueranno più voti affermatiui, che negatiui, nell'vna è nell'altra Congregazione, restaranno confermati per vn altr'anno: auuertendosi però, che mentre corre il partito d'vn Offiziale, douerà egli vscire fuori della Congregazione.

Et occorrendo far nuoui Offiziali, si nomineranno quattro Fratelli Nobili: cioè il primo dal Primicerio, il secondo dalli due Guardiani nobili, il terzo dalli due Guardiani artisti, & il quarto dal Camerlengo, e Secretario: e se imbossolati haueranno la maggior parte de' voti affirmatiui,

si pro-

si proporranno alla Congregatione Generale, nella quale due fratelli, che haueranno più voti affirmatiui, resteranno Guardiani per vn anno, in caso, che non vi fosse qualcheduno delli Guardiani vecchi di quell'Ordine confermato.

E perche possa subintrare colui, che hà più voti, à quello, che non potesse, ò non volesse accettare l'offizio, si scriueranno in vn foglio li voti, che hà hauuto ciascuno delli nominati; mà non hauendo nella Congregatione secreta li voti affirmatiui sufficienti, si doueranno dalli Elettori sudetti nominare tanti, finche ogn'vno di loro habbia il suo da proporre nella Congregazione Generale, nominandosi, imbossolandosi, e scriuendosi in foglio prima quello del Primicerio, poi l'altro de i Guardiani Nobili, appresso quello de'Guardiani artisti, e finalmente quello del Camerlengo, e Secretario. Il sudetto numero de' Fratelli, e forma di sopra osseruerà ancora nella elezzione de'Guardiani Artisti.

In oltre si statuisce, che vn Fratello, essendo idoneo per Guardiano, e Camerlengo, e Secretario, possa esser nominato per tutti detti offizij. & hauendo hauuto li voti necessarij, possa elegere quello li piace.

Del

Del modo di dare il giuramento, e possesso.

CAP. V.

NElla seguente Domenica, ò festa, doueranno li vecchi, e nuoui Offiziali Maggiori, co'l numero sufficiente de i Fratelli interuenire alla Congregatione Generale, intimata come sopra: e sedendo i vecchi nel loro solito luogo, anderanno i nuoui auanti l'Altare, e doppo dette l'Orationi, e fatti i giuramenti soliti, e necessarij sopra il messale, in mano del Primicerio, ò primo Guardiano, prenderanno possesso delle loro cariche, con trasferirsi primieramente alli luoghi degli Offiziali, a' quali i vecchi consegnaranno le chiaui delle cassette delle Messe, cioè vna al primo Guardiano Nobile, e l'altra al primo Guardiano Artista (quali doueranno tenerle sei mesi, e poi consignarle alli compagni,) e si metteranno à sedere frà gli altri Fratelli. L'istessa forma s'offeruarà con quelli Offiziali, che non si potessero trouare presenti in questo giorno.

CAP. VI.

ESsendo l'auttorità de i Guardiani, doppo quella del Primicerio, la maggiore di tutte l'altre; Statuimo, & ordiniamo, che ogni Fratello della nostra Archiconfraternità, di qualunque condizione e grado si sia, tanto nelle Congregazioni Secrete, e Generali, quanto negli aggiuntamenti ordinarij, processioni, & anniuersarij, che per essa si faranno, debba obedire prontamente à gli ordini loro, ne vscire dalle medesime Congregazioni, ò Aggiuntamenti, se prima non si sarà dato fine co'l legno del Campanello, ò dimandàta da essi, & ottenuta la debita licenza. Et occorrendo ad alcuno di parlare sopra qualche interesse della nostra Archiconfraternità, otterrà prima licenza dal Primicerio, e in sua assenza, dalli Guardiani, e poi dirà il suo senso, con ogni modestia, e breuità, senza estendersi in discorsi vani, mordaci, e dispettosi: auuertendo ciascuno, che portandosi differentemente, per la prima volta sarà priuo di voce attiua, e passiua per sei mesi, per la seconda volta per vn anno, e la terza volta sarà cancellato dall' Archiconfraternità come discolo, e disobediente.

Ha-

Haueranno facoltà li Guardiani, doppo preso il possesso delle loro cariche, d'eleggere quanto prima gli Offiziali Minori, e publicarli nella prima Congregazione, e prouedere à suo luogo, e tempo la nostra Chiesa di Sacrestano, Confessore, Capellani, Cherici, e Mandatarij E rimouerli con giusta causa. Di far la procura ad exigendum con tutte le facolta necessarie al Camerlengo, dopò, che hauerà data idonea sigurtà, se non parerà alla Congregazione Secrera, e Generale di fare altrimente, il che douerà costare per decreto particolare. Di far intimare tutte le Congregazioni, & Aggiuntamenti; cioè in assenza del Primicerio, il primo Guardiano, ò veramente gl'altri; ordinare, e sottoscriuere almeno trè di loro li mandati de i salarij ordinarij, & altri concernenti l'interessi della sudetta Archiconfraternità. Di costituire il Procuratore delle liti, & rimouerlo, far spese vtili, e necessarie, che non eccedano cinque scudi, mentre non vi sarà tempo di radunare la Congregazione Generale. Di farsi dare relazione ogni volta, che occorrerà, delle cause pendenti dal nostro Fratello Sollecitatore, e da ogn'altro Offiziale, & Ministro della nostra Archiconfraternità.

Appartiene ancora alla carica loro eleggere la Madre Priora.

CAP. VII.

MEntre si sono contentati i Guardiani d'accettare la loro elezzione, si sono conseguentemente sottoposti all'essecuzione degli oblighi annessi alla carica loro, con certezza di riportare da Dio Benedetto la giusta retribuzione delle loro fatiche, ò la pena della loro trascuragine. oltre che saranno tenuti di stare à Sindicato auanti de' nostri Sindici, delli pregiudizij, e danni, che haueranno fatti alla nostra Chiesa.

Haueranno dunque cura particolare delli beni della nostra Chiesa, & Archiconfraternità, con far recuperare le lascite, che si faranno; e far adempire gli oblighi di messe, degli Anniuersarij, & altri legati pij, e che li danari destinati per essi non s'impieghino ad altro effetto. Procureranno, che le opere buone, che s'essercitano dalla nostra Archiconfraternità, non si tralascino, mà che con feruore di bene in meglio s'augmentino: e però si sforzeranno, mentre s'esporranno le quarant'hore, ò si predicherà, ò vero si celebreranno Messe solenni, d'assistere tutti, ò parte di loro.

Saranno tenuti d'interuenire tutti ò parte di loro, mentre con l'assistenza del Camerlengo, e

Se-

Secretario si farà l'Inuentario delle robbe, e scritture della nostra Chiesa, & Oratorio; il che si dourà fare trà vn mese, doppo che hauranno preso possesso de' loro Offizij.

Inuigileranno, ch'il Camerlengo vecchio renda i conti della sua amministratione frà vn mese alli Sindici; e se il Camerlengo ò altro Ministro, fra detto termine, recuserà di farlo, procureranno, che sia astretto per via di giustitia: altrimente, come negligenti, saranno tenuti del proprio. Sarà offizio loro di sollecitare la spedizione delle liti, l'esigenza de'crediti, l'effecutione delli pesi appoggiati à gli altri Offiziali. Doueranno tenere sei mesi per ciascun di loro vna chiaue delle cassette delle Messe, e limosine; cioè li primi sei mesi il primo, & il terzo; & nelli seguenti il secondo, & il quarto. Interuerranno li due all'apertura di esse cassette, & essendo impedito vno di essi, manderà la sua chiaue al Compagno, contando la moneta che si troverà, e notandola in dui libri; cioè in quello, che si notano le messe, che starà appresso il Sacrestano, e nell'altro, che douerà star serrato dētro la cassetta della limosina delle messe.cōsegnandosi la moneta sudetta al Camerlengo, che farà la riceuuta ne i detti libri. Ciascun di essi sarà tenuto per sei mesi visitar spesso l'Hospedale, e sottoscriuere li bollettini alli Pellegrini, tenendo sei mesi per ciascun Guardiano Nobile la chiaue dell'Archiuio.

Sarà

Sarà finalmente offizio loro, degno però di gran merito, mantenere la pace, & vnione trà Fratelli: & auuertirli con carità, e secretezza, di qualche loro errore, ò difetto: & essortarli à frequentar il nostro Oratorio.

Dell'Elezzione del Camerlengo, e Secretario.

CAP. VIII.

NEl medesimo giorno, che si farà l'elezzione del Primicerio, e Guardiani, douerà ancora seguire quella del Camerlengo, e Secretario. Saranno però nominati per Camerlengo trè Fratelli idonei, cioè il primo dal Primicerio co'l primo Guardiano; il secondo dalli trè Guardiani, il terzo dal Camerlengo è Secretario: douendoli osseruare circa la confermazione, nominazione, imbossolazione, & nel caso di discordia, quanto si è detto nella elezzione del Primicerio, e Guardiani, e così si farà in quella del Secretario.

Dell'offizio, & obligo del Camerlengo.

CAP. IX.

BEnche l'entrate della nostra Archiconfraternità siano tenui, acciò nondimeno siano ben con-

conseruate, & à proposito spese, come anco à tempo debito si possa render buon conto di esse: Ordiniamo, che vi sia vn Camerlengo de'nostri Fratelli, esperto in tener conti, il quale prima di prestare il solito giuramento in mano del Primicerio ò primo Guardiano, e prendere possesso del suo carico, douerà dare idonea sicurtà per gli atti di Notaro publico, di render buono, e fedel conto della sua amministratione, e di pagare quel tanto, che dalli Sindici fosse condannato (in caso che la Congregatione Generale giudicasse non esser sufficiente l'obligo solo del medesimo Camerlengo.) Dopò in Congregatione Generale si farà anche constituire da i Guardiani Procuratore ad esigere l'entrate della sudetta Archiconfraternità, cioè luoghi de'Monti, censi, piggioni di case, legati pij, limosine ordinarie, e straordinarie, & ogn'altra sorte di crediti ad essa spettanti, con facoltà di far le necessarie quietanze, di sostituire vno, ò più Procuratori ad lites tantum, conforme la mente del Primicerio, e Guardiani: quando massime occorrerà assignarli salario certo, da stabilirsi in Congregazione Generale. Nell'essazione vserà ogni debita diligenza, e trouando difficoltà, ne faccia sempre parola co'l Primicerio, e Guardiani, affinche si prenda il necessario temperamento. Altrimente andando à male, ò rendendosi qualche credito di essa d'essigenza difficile per

sua negligenza, sarà tenuto del proprio.

Haurà facoltà d'appiggionare le case, & altri beni stabili di essa à persone pagabili, al più per tre anni. Delle quali locazioni ne farà instrumenti publici. E dislocare, mentre esperimentarà esser mali pagatori i piggionanti, come anco di far l'instrumenti d'obligo alli Mandatari per la cerca, così per Roma, come per altri luoghi. Haurà appresso di sè vn libro, nel quale noterà tutti li beni stabili, e mobili; affinche, occorrendo farsi qualche consegna ad altri Ministri, e rendersi conto di essi, egli sia à pieno informato. Tenerà vn'altro libro, nel quale scriuerà l'entrate, e denari, che riscuoterà, e le spese, che alla giornata farà, quale dourà portare seco ogni volta, che interuerrà nelle Congregazioni, & Aggiuntamenti, per poter ageuolmente informare il Primicerio, e Guardiani, dell' interessi dell' Archicõfraternità, e riceuere gli ordini opportuni intorno ad essi. Sarà ancora in suo potere vn libro, doue minutamente saranno notati gl' instrumenti de' legati pij, e donationi fatte alla nostra Archiconfraternità, con tutte l'altre scritture, che in qualsiuoglia maniera concernono gl'interessi di essa: con notare ancora il giorno, & il Notaro, che l'hà rogati. Come anche se vi è occorsa qualche lite, con la relazione dello stato di essa. Dourà interuenire in tutte le Congregazioni, aggiuntamenti, & apertura delle cassette, e delle limosi-

mosine, delle quali terrà vna chiaue: nella consegna, & inuentarij delle robbe, e scritture della Chiesa, Oratorio, & Hospedale; tenendo ancora vna chiaue dell' Archiuio. Haurà facoltà di nominare, e votare nella elezzione degli Vfficiali, come s'è notato nel Capitolo de' Guardiani. Non potrà far spesa alcuna, che ecceda vno scudo, bēche in vtilità dell'Archiconfraternità, nè pagare danari à chi che sia, senza mandato, sottoscritto almeno da trè Guardiani, e sigillato con il sigillo della medema Archiconfraternità, con farsi fare à tergo del mandato la riceuuta. altrimente sarà tenuto del proprio. Anzi, ritrouandosi in suo potere la somma di venticinque scudi, vogliamo, che si depositi nel Monte della Pietà à credito della nostra Archiconfraternità.

Subito, che haverà notitia di qualche lascita fatta alla nostra Chiesa, & Archiconfraternità, dourà metterla in chiaro, e procurare la sodisfazzione con darne auuiso al Primicerio, e Guardiani, per essere in ciò aiutato, e consigliato. Sia tenuto, finito il suo vfficio, di consegnare il suo libro de' conti, sottoscritto, & approuato da lui, con li mandati alli Sindici, della quale consignatione si dourà rogare il nostro Secretario. quali conti si douranno terminare in spatio d'vn mese dal giorno della consegna. E non seguendo ciò, li Guardiani procederanno contro di lui, come s'è detto nel Capitolo

della loro auttorità, & obligo.

Sarà cura sua nell' elezzione de' Guardiani di presentare la lista delli debitori dell' Archiconfraternità, così per interessi di essa maneggiati, come per le tasse, e pene, nelle quali saranno incorsi i Fratelli.

Et in caso, che il detto Camerlengo venisse confermato, non se li darà il possesso, nè potrà esercitare il suo officio, se prima non hauerà dato li conti in mano delli noui Sindici: acciò nella prima Congregazione quelli possano publicare il sindicato: & in tal caso debba seguire detta publicazione frà lo spazio di quindeci giorni, acciò li negozij dell' Archiconfraternità non patiscano.

Dell' Officio, & obligo del Secretario.

CAP. X.

ACciochè ogn'vno de' nostri Fratelli sia partecipe de' pesi, e meriti della nostra Archiconfraternità, ordiniamo, che vi sia vn Secretario di essa, il cui carico sarà d'interuenire in tutte le Congregazioni secrete, e generali, & aggiuntamenti, ne' quali douerà notare in vn libro tutti li Decreti, che si faranno, e leggerli: come anco tutti i Fratelli, che verranno in detti aggiuntamenti, acciò da' Superiori si sappia il mancamento per farne esse-

esseguire la dispositione de' nostri Capitoli. Haverà facoltà di nominare, e votare nelle Congregazioni secrete, e generali, come s'è detto de' Guardiani. Sarà anco sua cura di registrare in vn libro li sudetti decreti, elezzioni d'vfficiali, & altre risoluzioni, che in esse Congregazioni si prenderanno.

Dourà similmente notare tutti i mandati da lui scritti, e sottoscritti da' Guardiani: auuertendo, che non spedisca in particolare li mandati de' nostri Capellani, se prima non haverà fede del Sacrestano, delle Messe che haveranno celebrate. Noterà parimente nel medesimo libro de' mandati, le spese, che si faranno d'ordine de' Guadiarni per la nostra Archiconfraternità; sarà sua cura di conseruare appresso di se copia dell' inuentario delle robbe, e scritture della Chiesa, Oratorio, & Hospedale, che si consegneranno ad altri Ministri, ò darla al nostro Archiuista, douendo interuenire in detta consegna delli Inuentarij, & altre robbe.

Sia tenuto ancora di notar in vn'altro libro tutte le scritture dell' Archiconfraternità; cioè bolle, instrumenti di Testamenti, donazioni, & altri legati pij lasciati alla sudetta Confraternità. e finalmente terrà vn libro grande, nel quale scriverà i nomi, cognomi, e patria delli Fratelli, che entreranno nella nostra Archiconfraternità, & anco notarà il giorno della loro morte, hauendone notitia;

finalmente vna lista degli nuoui Vfiziali, e l'attaccherà dentro l'Oratorio, & vn'altra in Sacrestia.

Dourà finalmente ogni due mesi consegnare al Mandatario vna lista de' nomi, e cognomi di tutti i Fratelli, acciò li possa intimare con li soliti bollettini.

Dell'officio, & obligo del Proueditore di Chiesa.

CAP. XL

NEl carico di Proueditore di Chiesa douranno concorrere due qualità particolari, cioè la prattica nelle cose Ecclesiastiche, e'l zelo del decoro di essa. Ordiniamo però, che sia sempre vno de' nostri Fratelli, il cui officio sarà d'inuigilare sopra le cose necessarie, che occorreranno alla giornata alla nostra Chiesa, così in olio, cere, & altri bisogni, come nell'appararla ne' giorni solenni, con auuisare à tempo debito li Guardiani, affinche gli possan dare facoltà di spendere quanto sarà giudicato necessario,

CAP. XII.

SArà carico de'Guardiani d'eleggere per Pacieri due de' nostri Fratelli d'autorità, & amici della quiete publica, affinche, nascendo trà li detti Fratelli qualche discordia, possano con carità, e paterno affetto procurare la loro riconciliazione, considerando il merito, che in ciò s'acquista appresso Dio benedetto, à cui piace tanto la pace, & vnione de' suoi fedeli, è massime di quelli, che militano sotto il stendardo della gloriosissima Vergine: ricorrendo anco all' aiuto, & auttorità del Primicerio, e Guardiani, per la totale effettuazione: e quando s'accorgono, che qualcheduno di essi Fratelli habbia il torto, & nõ esseguisce quanto da loro gli sarà ordinato, douerà nella prima Congregazione secreta darne distinta relazione, acciò si possa prouedere d'altro rimedio, che sarà per vltimo quello della di lui cancellatione dall'Arcsiconfraternità.

Dell' offizio, & obligo de' Sindici.

CAP. XIII.

COn molta ragione s'è introdotto in tutte le Confraternità l'vffizio di Sindici, & in particolare

ticolare nella nostra; poiche raffrenano li spiriti repugnanti alla disposizione de' Capitoli, e conseruano sempre viua l'osseruanza di essi. Doueranno però essere eletti per Sindici due de' nostri Fratelli disinteressati, & essercitati ne' conti, e spese, che suol fare la nostra Archiconfraternità. Sarà carico loro di sindicare principalmente l'amministratione de' Guardiani, Camerlengo, e Secretario, & ogn'altro offiziale, che in qualsiuoglia modo ha maneggiato interessi della nostra Archiconfraternità, douendo fra vn mese, ò maggior termine da stabilirsi dalla Congregazione secreta, e generale, riuedere in particolare li Conti del Camerlengo, e darne la sentenza, con leggere nella prima Congregazione il loro sindicato, accioche si possa prendere in essa il necessario espediente, così nell' astringere i debitori al pagamento, come nel dare sodisfazzione a' creditori. Sarà nondimeno sempre in arbitrio della Congregazione di far riuedere di nouo da altri Deputati gli sudetti conti, come anco sarà lecito alle persone sindicate di far l'istesso. & dalla sentenza di quelli secondi non si darà altra appellazione, ò reuisione.

CAP. XIV.

L'Vffizio de' Maestri de' Nouizij è di non poca considerazione nella nostra Archiconfraternità, poiche coloro, che vorranno essere ascritti al numero de' nostri Fratelli, è necessario, che passino per mezo delle loro sinceriſſime relazioni. Ordiniamo però, che siano due Maestri de' Nouizij de' più versati nelle cose spirituali, e particolari della nostra Archiconfraternità. La cura de' quali sarà di riceuere gli memoriali de' sudetti soggetti, nelli quali esprimeranno li nomi, cognomi, patrie, e contrade, doue habitano, e desiderio loro; e presentarli alla Congregazione secreta, dalla quale essendo rimessi alla generale, procurare d'hauerli, & informarsi con ogni diligenza, e carità delli requisiti loro, espresse nel Capitolo trigesimo sesto, e darne alla medesima Congregazione secreta fedelissimo ragguaglio, incaricandosi in ciò le loro coscienze. Ritoluendosi poi nella generale d'accettarli, douranno introdurli in essa, & assisterli nel prender l'habito, e farli soliti giuramenti, come nell' istruirli, & ammaestrarli circa le cerimonie, esercizij, & oblighi della nostra Archiconfraternità. Saranno tenuti quando si diranno gli vffizij nell'

Ora-

Oratorio, di distribuire le lezzioni, & assegnare chi debba intonare li Salmi, e Versetti. E nelle processioni proponeranno alli Guardiani li soggetti habili per cantare.

Dell'obligo, & offizio de' Visitatori, d'Infermi, & Carcerati.

CAP. XV.

E' opera assai meritoria il visitare, e consolare gl'Infermi, e Carcerati. Però ordiniamo, che nella nostra Archiconfraternità vi siano dui de' nostri Fratelli Visitatori d'Infermi, e Carcerati, caritateuoli, d'età matura, & essemplari, quali doueranno inuigilare in hauer notizia de' nostri Fratelli Infermi, e visitarli spesso, e conoscendo essere l'infermità graue, e pericolosa, auuertirli à far le debite deuozioni, & esseguire li loro obligbi, auitandoli in ciò, con ogn'industria; auuisando il Sacrestano nostro, che li porti la solita Imagine della Madonna Santissima, con farsi ancora dare dal Camerlengo vn panetto di Zuccaro, & vn mazzetto di fiori, spendendo nell'vno, e nell'altro quattro giulij, e mezzo, e portarglieli in nome della nostra Archiconfraternità. potendo similmente auuertire li Guardiani di tale infermità; affinche sappiano, quando possano essercitare

quest'

quest'atto di misericordia con visitarli. Seguita poi la morte, darà auiso al Proueditore di morti.

Haueranno similmente cura de'Carcerati con visitarli, & aiutarli, doue possono. valendosi ancora della Protezzione del nostro Protettore, Primicerio, e Guardiani, quando la causa della Carceratione sia honesta: con inuigilare sopra la liberazione del Priggione condennato, in virtù della grazia fattaci dalla fel. memoria di Papa Paolo V.

Dell'offizio, & obligo del Proueditore de' Morti.

CAP. XVI.

DOuerà anche eleggersi vn Fratello della nostra Archiconfraternità per Proueditore de' Morti, accioche proueda à tutto quello sarà necessario per li morti, che si sepelliranno nella nostra Chiesa. E morendo alcun'nostro Fratello pouero, prouederà, ché sia sepellito gratis, con farsi dare dal Camerlengo, con licenza de'Guardiani, quel tanto sarà di bisogno per detto effetto. Mà se il Fratello defonto è commodo, si farà dare da gli heredi cinque libre di cera almeno, con il solito mazzetto di candele per l'Oratorio, & non essendo Fratello, procurerà, che si dia quanto si suol da-

re all'altre Compagnie, e lo consegnerà al medesimo Camerlengo, con farne far riceuuta. Sarà cura sua auuisare il Sacrestano della nostra Chiesa, che faccia celebrare le trè messe solite per l'anima del defonto Fratello, come anco li Guardiani acciò si reciti l'offizio de' Morti.

Dell'offizio, & obligo de' Sacrestani dell'Oratorio.

CAP. XVII.

PEr Sacrestani del nostro Oratorio vogliamo, che siano dui de' nostri Fratelli, deuoti, diligenti, e frequenti nelle Congregazioni, la cura de' quali sarà tener netto, e pulito l'Oratorio, & adornato l'Altare co'l banco de' Guardiani: mettere il Crocifisso, co'l campanello, e libri dell'orationi: auuisare li Guardiani delle cose, che vi bisognano circa le cose sudette: farsi consegnare li sacchi, libri, & altre cose appartenenti all'Oratorio, e ben custodirle: hauendo la cura di esse robbe sei mesi per vno, non far entrare in esse nessuno, che non sia Fratello, senza licenza de' Guardiani.

Dell'obligo dell'Archiuista.

CAP. XVIII.

LA conseruazione delle Scritture della nostra Archiconfraternità è assai necessaria per vtilità di essa. Però statuimo che vno de'nostri Fratelli vi sia Archiuista, il quale douerà hauer qualche prattica in questo essercizio. Doppo che li saranno stati consegnati li libri, & altre scritture, con l'interuento almeno d'vn Guardiano Nobile, del Camerlengo, e Secretario, e fatte le solite riceuute; douerà hauer cura di esse scritture, notando nell'Indice quelle, che di nuouo gli verranno date, & occorrendo consegnar qualche scrittura d'ordine de'Guardiani, si farà far la riceuuta.

Del Sollecitatore delle liti, e Procuratore di esse.

CAP. XIX.

ESsendo cosa molto vtile alla nostra Archicon. fraternità l'espedizione delle liti, che occorreranno, ordiniamo, che oltre il Procuratore di esse, che douerà esser Dottore, e Curiale, prattico, & honorato, da eleggersi dalli Guardiani, e sostituito dal Camerlengo con quel salario, che giu-

dicarà la Congregatione secreta, e Generale; vi sia vn Fratello Sollecitatore, quale haurà cura d'assistere al Procuratore per seruizio di dette liti, per mettere in essecuzione quanto giudicarà necessario detto Procuratore, con riferire poi sempre nelli Ordinarij aggiuntamenti, & Congregazioni il seguito. E trattandosi di causa graue, douerà il medesimo Procuratore trasferirsi in persona in dette Congregazioni, per informare à pieno il Priniceriо, e Guardiani dello stato di essa, per prendersi poi la debita risoluzione.

Dell'obligo dell'Hospitaliere.

CAP. XX.

L'Instituto principale della nostra Archiconfraternità è l'Hospitalità de'poueri Pellegrini Siciliani. Però ordiniamo, che vn de'nostri Fratelli sia Hospitaliero, il quale sarà tenuto visitare spesso l'Hospedale, & auuertire i Guardiani, acciò che si faccino, e si conseruino le cose necessarie per uso, e seruizio di detto Hospedale. Quando poi l'entrate di detto Hospedale cresceranno, all'hora si potrà constituire dalli Offiziali, che saranno pro tempore della nostra Archiconfraternità vn'Hospitaliero particolare, con salario competente, e con le debite cautele.

Dell'

CAP. XXI.

ACciòche la noſtra Chieſa ſia ben ſeruita, ordiniamo, che vi ſia per Sacreſtano vn Sacerdote di buona vita, & habile à queſto meſtiere, il quale ſarà eletto dalla maggior parte de' Guardiani à loro beneplacito, con ſpedirgli la patente per mano del noſtro Secretario, ſottoſcritta dall'iſteſſi Guardiani. Prima, che prenda poſſeſſo del ſuo carico, dourà dare idonea ſicurtà per gli atti di Notaro publico, e con obligo in forma Cameræ di far buono alla detta Chieſa tutto ciò che vi mancaſſe delle robbe, che gli ſaranno conſegnate. e la ſicurtà dourà eſſer ſtimata idonea dagli Guardiani, quali ò vno di eſſi inſieme co'l Secretario, e Camerlengo, gli conſegnaranno le robbe della Chieſa, Caſa, & Hoſpedale, con farſi l'Inuentario per mano del noſtro Secretario, tenendo vna copia il detto Sacreſtano, ſottoſcritta dagli Offiziali, preſenti alla conſegna, e l'altra ſimile ſi conſeruarà dentro l'Archiuio, ſottoſcritta dal Sacreſtano. Haurà cinque ſcudi il meſe di ſalario, con Camera è letto, tauolino, e ſedia. In riguardo del quale ſarà tenuto ancora di celebrare ogni giorno: altrimente gli ſaranno leuati otto

baioc-

baiocchi per ogni volta che non celebrarà messa. Sarà sua cura di riceuere le limosine, che si daranno per messe, notandole nel medesimo tempo nel libro delle messe, e riponendole subito nella cassetta delle messe; acciòche a suo debito tempo si sodisfaccino dalli nostri Capellani, i quali saranno tenuti obedire a detto Sacrestano nelle cose appartenenti al seruizio di detta Chiesa, e notare giornalmente di man propria nel libro della Sacrestia le messe, che celebraranno, affinche nel fine di ciascun mese il detto Sacrestano possa fare fede in scriptis delle messe celebrate da essi, diretta al Secretario, per esser poi sodisfatti a ragione di otto baiocchi per messa dal Camerlengo, con il mandato sottoscritto da trè Guardiani almeno.

Haurà vn libro, nel quale notarà le robbe, che verranno donate alla Chiesa ò Spedale, co'l nome, cognome, e Patria delli donatori, benche fosse di valore di vn giulio. Dourà assistere continuamente nella Chiesa, & in particolare la mattina, doppo hauer detta vn'hora auanti giorno la messa, portando la Cotta. Li Chierici della Chiesa saranno sempre a sodisfazzione sua; affinche, mancandoui qualche cosa, sia egli tenuto à renderne conto. Non potrà prestare cosa alcuna della Chiesa, senza licenza in scriptis di tutti i Guardiani, nè meno allogiare nell'Hospedale alcun Pellegrino Nazionale, nè altra persona, eccetto, che per

vna

vna fera, senza ordine sottoscritto almeno da vn de' due Guardiani, che haueranno cura di detto Hospedale: notando in vn libro li nomi, cognomi, e Patria de' Pellegrini, i quali non doueranno più di trè fere alloggiare. Non permetterà, che nella nostra Chiesa celebri alcun Prete forastiere, che non habbia la licenza di Monsignore Vicegerente.

Dell'offizio del Confessore.

CAP. XXII.

AFfinche i Sacerdoti, che celebrano nella nostra Chiesa, con gli deuoti, che concorrono in essa, habbino pronto vn Confessore per vdire le loro confessioni. Statuimo, che vi sia vn Sacerdote approuato da Monsignore Vicegerente à quest'effetto, da eleggersi a beneplacito de' Guardiani, douendo egli assistere continuamente nella Chiesa, e massime ne' giorni di festa, con Cotta è stola: e celebrare ogni mattina messa, & interuenire in tutte le funzioni, che si faranno in essa, doue reciterà il Rosario ne' giorni soliti, hauendo per suo salario cinque scudi il mese con la Camera, letto, sedie, e tauolino, e per ogni messa, che non celebrarà, gli saranno leuati otto baiocchi da detto salario. E quanto all'hora di celebrare la sua

messa

messa si conformerà con la volontà del Sacrestano.

Dell' Obligo de' Mandatarij.

CAP. XXIII.

PErche è necessario, che siano auuisati i nostri Fratelli, e Sorelle, quando douranno radunarsi nella Chiesa, tanto per le Congregazioni secrete, e generali, quanto per le Processioni, Quarant'hore, per sepellire i morti, e per altre sue occorrenze: come anco per far la cerca delle limosine, per poter souuenire in qualche parte alli bisogni di essa. Ordiniamo però, che vi siano due Mandatarij di buona vita, & atti a questa carica: vno de' quali dourà seruire per andar accattando fuori di Roma, e l'altro per la Città: questo dopò, che sarà eletto da' Guardiani a loro beneplacito, con quel salario, che lor parrà (quando in vece di esso nõ stimassero più espediente relassargli tutte le limosine, che accatterà per Roma, con che cõtribuisca alla Chiesa vno scudo, ò più, ò meno, al mese, come s'osserua al presente,) sarà tenuto di far la cerca delle limosine, e d'intimare a' Fratelli, e Sorelle per tutte l'attioni, esercizij, ch'il Primicerio, e Guardiani gli ordineranno. Gli si spedirà la sua patẽte, sottoscritta da gli nostri Vffiziali, e gli si farà il vestito ogni due anni consistente in vna sottanella, e mantello di panno bian-

bianco, mozzetta, cappello, e calzette torchine, e scarpe. L'altro è solito, per ritenersi le limosine, e non rendere conto di esse, di pagare alla Chiesa da quaranta scudi l'anno, come al presente paga trentacinque. E così prima di fargli la patente, da sottoscriuersi dal Protettore, Vicegerente, Primicerio, e Guardiani, dourà dare idonea sicurtà di pagare, ogni sei mesi la metà dell'affitto, che sarà per vn' anno ò più, e non volendo vna delle parti continuarlo, sarà obligato disdirlo vn mese auanti, altrimente s'intenderà continuato per vn altr'anno.

Dell'Elezzione, & auttorità della Priora.

CAP. XXIV.

COme dalla felice memoria di Papa Clemente vengono fatti partecipi delle Indulgenze concesse alla nostra Archiconfraternità tanto gl' huomini; come le donne, così noi ordiniamo, che delle Sorelle scritte è da scriuersi in essa possano i Guardiani, che saranno pro tempore, eleggere, vna la più circonspetta, & essemplare per Priora, come vi è al presente l'Eccellentissima Contestabilessa Colonna, la cui carica durerà in sua vita. E sarà pensiero suo di procurare, che le Sorelle s'essercitino nelle opere di carità, e misericordia, & in particolare verso le pouere inferme, visitan-

sitandole, & aiutandole ne'loro bisogni temporali, e spirituali. E per honor della Madonna Santissima pigliarsi pensiero di far accomodare molte robbe, destinate al seruitio di Chiesa. Si douerà per tanto tener vn libro particolare per scriuere le Sorelle, ch'entraranno in detta Archiconfraternità, con la testimonianza della Priora, delle buone qualità di esse Sorelle.

Della Congregatione secreta.

CAP. XXV.

PErche sarebbe molto difficile per ogni negozio, che alla giornata occorre, congregare tutti gli Fratelli: & oltre il prolongare, che si farebbe, non essendo tal negozio prima particolarmente trattato, non si potrebbe con maturo discorso risoluere. Perciò s'ordina, che vi sia vna Congregazione d'Offiziali particolari, quale si habbia da fare vna volta il mese, ò vero più, e meno, secondo parerà al Primicerio, e Guardiani; nella quale douerannno interuenire il Primicerio, quattro Guardiani, Camerlengo, Secretario, Proueditore di Chiesa, li due Pacieri, li due Sindici, due Maestri di Nouizij, due Visitatori d'Infermi, e Carcerati, Proueditore de'Morti, li due Sagrestani dell'Oratorio, Archiuista, Sollecitatore del-

le

le liti, & Hospitaliero, la quale potrà conchiudere co'l numero del Primicerio, due Guardiani, e cinque altri Offiziali, ò pure con due Guardiani vno nobile e l'altro Artista, con cinque altri Offiziali, li quali tutti vogliamo, che rappresentino la Congregazione secreta, & habbino voto decisiuo, & il Primicerio per esser capo s'intenda hauer due voti, tanto in detta Congregazione, quanto in ogn'altra azzione, e deliberazione.

Adunati, che saranno detti Offiziali, il Primicerio, ò in sua assenza il Guardiano, che hauerà il primo luogo, fatto segno con il Campanello, recitarà la solita orazione, come farà anco nel fine di detta Congregazione: e poi serrate le porte, stando continuamente vn Mandatario di fuori, si darà audienza à tutti quelli, che vorranno esporre qualche negozio: e se il negozio sarà tale, che se gli possa rispondere subito, quello, che terrà il il primo luogo, gli darà la risposta, mà se bisognasse consultarlo, si manderà fuori quel tale, e si risoluerà, poi fattolo ritornare dentro, se gli renderà con ogni sorte di cortesia la risposta.

Spediti, che saranno tutti quelli, che vorranno audienza, il Primicerio, e Guardiani proponeranno gli negozij occorrenti. Il simile potranno fare anco l'altri Offiziali, & ciascheduno potrà dire il suo parere, vno appresso l'altro. Se il negozio proposto porterà seco alcuna contradittione si

proporrà il partito, & correrà la bossola à voci secrete, & quel partito vincerà, nel quale sono concorsi più voti. Auuertendo, che ogni volta vi sarà vno, che dimandi la bossola, debba senz'altro correre.

Non si possa fare decreto alcuno in detta Congregazione, se non vi saranno presenti almeno il Primicerio con vn Guardiano, e cinque delli sopradetti Offiziali ò vero due Guardiani, in assenza del Primicerio, che in tutto almeno siano sette. & mancando detto numero a due Congregazioni seguite, nella terza Congregazione seguente si possa far decreto con quelli, che si haueranno presenti, facendo annotare dal Secretario la relazione delli Mandatarij, d'hauer intimati gli Offiziali, per le due Congregazioni precedenti, nelle quali non sono venuti. Se alcuno nel negozio proposto haueſſe interesse, tanto proprio, quanto de' suoi parenti fino al terzo grado inclusiuè, auanti, che si faccia risoluzione alcuna, debba vscire fuori di Congregazione, fin che sia risoluto.

La Congregazione secreta non potrà risoluere cosa alcuna, (che per altro non gli vien data facoltà dagli presenti statuti,) senza l'approuazione della Generale. Mà se occorrerà fare spesa, che non ecceda la somma di dieci scudi, possa terminare senza quella.

Nelli negozij, delli quali occorrerà parlare in

Con-

Congregazione Generale, vinto, che sarà il partito, ò à viua voce, ò vero con la bossola, nella Congregazione secreta (il che si debba notar dal Secretario) si douerannio proporre nella Congregazione Generale, per hauerne la risolutione. Se di tal negozio si perdesse il partito nella secreta, e si facesse istanza, che di nuouo si proponesse, se ne possa parlare in vn altra Congregazione pur secreta: doue, se la seconda volta anche si perdesse il partito, vogliamo, che non si possa più proporre nè parlarne nella Congregazione Generale.

Della Congregazione Generale.

CAP. XXVI.

SI come il nome de' Fratelli, che habbiamo nell'Archiconfraternità ci dimostra, che siamo in essa eguali, così anco è molto conueniente, che le cose di essa s'amministrino con il commune volere de' Fratelli. Per tanto ordiniamo, che oltre la Congregazione secreta, si faccia la Congregazione Generale vna volta il mese, & quando entreranno in offizio gli nouui Offiziali, ò più ò meno, secondo parerà al Primicerio, ò al primo Guardiano. Nella quale si chiamarano dalli Mandatarij, non solo gli Offiziali, & ministri, mà tutti gli Fratelli, pregandoli a douer interuenire.

Mà

Mà perche molto difficile sarebbe, che tutti gli Fratelli veniſſero, acciò gli negozij non patiſcano, vogliamo, che il numero di dieci Fratelli, oltre li quali vi ſiano il Primicerio con vn Guardiano, ò vero, in aſſenza del Primicerio, due Guardiani, vn Nobile, e l'altro Artiſta, faccino, e conſtituiſchino la Cõgregazione Generale. La quale habbia auttorità di trattare, decidere è determinare tutti gli negozij occorrenti dell'Archiconfraternità, come ſe vi fuſſero preſenti tutti gli Fratelli, e ſe il numero foſſe minore, vogliamo, che non ſia Congregazione Generale, mà ſi debba intimare di nuouo per vn altro giorno; aggiongendo nelli bollettini, per la ſeconda intimatione; & all'hora ſi poſſa trattare, e determinare il tutto con quel numero, che vi ſarà? purche vi ſia il Primicerio, & vn Guardiano, & in aſſenza del Primicerio due Guardiani.

Congregati, che ſaranno detti Fratelli, il Primicerio, ò primo Guardiano, fatto ſegno con il campanello, reciterà la ſolita orazione, quale finita, e fatto ſegno con il campanello, ogn'vno ſi ponga à ſedere al ſuo luogo. In tanto gli mandatarij pigliaranno in nota gli nomi di tutti li Fratelli, dandola poi al Secretario, acciò poſſa ſcriuergli nel libro delli decreti.

Il Primicerio, ò primo Guardiano cominciarà à proporre gli negozij, che occorreranno, nè ſi

poſſa

possa proporre cosa alcuna, se prima non è proposta nella Congregazione secreta, e da quella rimessa alla Generale. Se però non occorresse alcuna cosa, che paresse al Primicerio ò almeno a due Guardiani, fosse necessario parlarne. Nè si possa venire à risolutione alcuna, se prima non sarà vscito fuori l'interessato, ancorche sia Offiziale, tanto per interesse suo, quanto de'suoi parenti, fino al terzo grado inclusiue.

Proposta che sarà qualsiuoglia cosa, possa ciascheduno, cominciando dalli Offiziali, dire il suo parere, e dare alcuno auuertimento sopra di ciò (aspettando però quando sarà il suo luogo). Et acciò che senza confusione e rumore ogni Fratello possa parlare, vogliamo, che chi vorrà dire il suo voto, prima dimandi licenza di parlare, con dire: Deo gratias, ò vero, laudato sia Dio. Et fattoli segno da chi terrà il primo luogo, possa dire quanto à lui pare, sempre con modestia, non biasimando chi hauera parlato prima di lui, nè sia il suo parlare in riprendere altri, mà con carità, e prudenza; & mentre, che vno parlerà, nessuno, saluo che il Primicerio ò Guardiano, gli risponda, e con questo ordine ogn'vno potrà dire il suo parere. Ne sia lecito ad alcuno di parlare in altro modo. E se vi saranno differenti opinioni, e perciò sia necessario il far correre la bossola, ò vero sarà dimandata la bossola, debba correre il partito, e bollettarsi per

vin-

vincersi con la maggior parte, la cosa proposta; Auuertendo, che chi non hauerà almeno quattordici anni, non potrà votare in nessuna sorte di partito. Fatte, che saranno tutte le risolutioni; e decreti, il Secretario con voce, che possa esser intesa da tutti, gli riferisca per ordine, con leggere l'istessi decreti, acciò ogn'vno intenda quanto sarà risoluto in essa Congregazione. Poi fatto segno con il campanello dal Primicerio, ò primo Guardiano, si reciterà la solita oratione, e tutti si potranno partire con modestia, salutandosi l'vno e l'altro con carità.

Del modo di conseruare le Scritture.

CAP. XXVII.

NOn si deue tralasciare alcuna diligenza per conseruare le Scritture della nostra Archiconfraternità, importando non poco ad essa quell' instrumenti, con i quali si mantiene stabile la propria sua indennità. In essecuzione però di ciò ordiniamo, che tutti gl'instrumenti de' testamenti, legati pij, contratti, donazioni, Priuilegij, censi, locazioni, e le Bolle, & Indulgenze, & ogn'altra Scrittura, si douranno riporre dentro il nostro Archiuio, serrato con trè chiaui, vna delle quali sarà in potere dell'Archiuista, l'altra appresso il Guardia-

diano Artista, e l'altra terra vno de' due Guardiani Nobili: douendosi di tutte le sudette Scritture hauer vn indice particolare. Dentro detto Archiuio si conseruerà vn libro grande, nel quale gli Secretarij, che saranno pro tempore, noteranno tutte le sudette Scritture. In vn altro simile noterãno tutti li beni stabili è mobili dell'Oratorio, Chiesa, & Hospedale, e frà l'altre i giocali, paramenti, argenti, oro, vezzi, perle, corone, & altre cose donate distintamente.

Nè potranno essere estratte dette scritture originali, senza lasciar nota di esse, con la ricenuta di colui, al quale saranno consegnate dette scritture. E questo si farà con licenza in scriptis del Primicerio, e de' Guardiani. E chi contrauerrà a questo capitolo, sarà inhabile ad esser più officiale, e tenuto a' danni, & interessi, che fossero cagionati alla nostra Archiconfraternità per tale controuentione.

Della Festa dell' Archiconfraternità.

CAP. XXVIII.

LA festiuità della gloriosa Vergine Maria di Costantinopoli, che sarà il terzo dì della Pentecoste, si dourà celebrare con ogni solennità, e deuozione possibile. Doueranno però li Guardiani quindici giorni auanti alla festa, tener Con-

gregazione secreta, e generale, nella quale si deputeranno quattro Fratelli per Festaroli: i quali haueranno cura di far apparare la Chiesa con ogni maggiore splendore, facendosi accommodare gli apparamenti, argentarie, & altre cose necessarie dal nostro Protettore, e Primicerio, ò da altri personaggi: & assisteranno alla Chiesa, spendendo del proprio ancora vno scudo almeno per ciascuno di essi ne' mazzetti di fiori, così per li Cardinali, e Prelati, come per gli altri nostri deuoti. Saranno eletti altri quattro Fratelli, tra' quali vn Guardiano, e'l Camerlengo, per andar procurando da' nostri Fratelli, e deuoti qualche limosina per poter supplire alle spese di detta festa, consegnandosi tutta la moneta al Camerlengo, e notandosi in vn libretto la quantità, che darà ogni deuoto. Si destineranno due Fratelli, i quali assisteranno cõ li loro facchi in Sacrestia; affinche il seruitio della Chiesa si faccia con ordine. Si destineranno finalmente due Fratelli, che con li loro habiti della Cõpagnia assisteranno al Tauolino auanti la Chiesa, per riceuere le limosine. Si darà facoltà al Camerlengo di far quella spesa, che giudicarà conueniente alla qualità de' tempi, & alla quantità di limosine, che concorreranno: douendo il Camerlengo tener a quest'effetto vna lista destinata di danari, che li peruengono dalle limosine. Ogni Fratello, che si trouarà presente in detta Congregazione, potrà tas-

sarsi

farsi per quella limosina, che vorrà fare. Si ordina espressamente, che tutti i Fratelli, che non saranno da graue causa impediti, interuengano a detta festa, così per communicarsi, come per far la processione, con l'interuento del reo liberato: e vestiti de' loro habiti, daranno con la loro modestia, e deuozione, & edificazione a gli concorrenti a detta festa. E per euitare molti disordini, che potrebbono seguire, si prohibisce affatto a tutti gli Vfiziali, e Fratelli qualsiuoglia banchetto, e conuiti nella casa di detta Chiesa: ma volendo far qualche honesta ricreazione, potranno farla in vna casa vicina, e colui, che contrauerrà, sarà priuo per due anni, di voce attiua, e passiua.

Li Guardiani in particolare doueranno assistere con li loro habiti alli primi, e secondi Vesperi, & alla Messa cantata.

Si doueranno nell' Archi, e Facciata della nostra Chiesa metter l'Armi del Papa, del Rè di Spagna regnante, quella del Regno di Sicilia, del Protettore, e Primicerio, e quella de' Guardiani sopra la porta dell' Oratorio.

CAP. XXIX.

OGni volta, che s'esporrà il Santissimo Sacramento con l'Oratione delle Quarant' hore nella nostra Chiesa, così per Ordine del Cardinal Vicario, e di Monsignor Vicegerente, come per cõmissione della nostra Archiconfraternità, s'intimarà la Cõgregazione Generale auanti quindici giorni, con aggiungere nelli bollettini per l'Oratione delle Quarant' hore, nella quale s'ordinarà al Camerlengo, che faccia prouedere di cera, oglio, torcie, e musica: & al Proueditore di Chiesa, che faccia appararla con ogni decoro: nella mattina poi, che s'esporrà, s'imbussoleranno quaranta de' nostri Fratelli, cauandosi a sorte, per far ciascun la sua hora, douendo il Secretario notare in vn foglio il nome del Fratello, e l'hora, che dourà assistere: la quale nondimeno si potrà commutare tra di loro, hauendosi riguardo alle loro occupazioni, & a quelli, che non si trouaranno presenti, si intimarà co'l nostro Mandatario. e mancando qualunque Fratello, che non sarà legitimamente impedito, di fare la sua hora, oltre la pena ordinatia applicata all'vso del nostro Oratorio, dourà pagare vn grosso ad vn Sacerdote, che suppliſca per lui: potendo i Guardiani esser più solleciti in questa santa funtio-

ne di tutti gli altri Fratelli, per corrispondere all' obligo de' loro carichi.

Della distribuzione delle Candele benedette.

CAP. XXX.

FRa le principali festiuità della Madonna è stimata con molta ragione assai riguardeuole quella della sua Santissima Purificazione. Però statuimo, che nella nostra Chiesa il Padre Sacrestano benedica quella quantità di candele, che prescriuerà la Cõgregazione generale, per douersi dispensare a nostri Fratelli, & a deuoti della nostra Archiconfraternità; Et affinche si possa far la distribuzione con ordine, vogliamo, che al nostro Protettore si dia vna candela di quattro libre con l'imagine della Madonna, & armi di Sua Eminenza: al Primicerio di tre libre, a' Guardiani d'vna libra, alla Priora di tre libre, & a gli altri Vffiziali, Confessore, Sacrestano, e Cappellani di quattr'oncie, con l'impronto, & a gli altri Fratelli di due oncie. Ad altri personaggi, e deuoti si daranno candele proporzionate alle loro qualità, & obligo nostro: potendosi in ciò prendere la risoluzione più conforme al tempo, & alla nostra possibilità.

Del

CAP. XXXI.

TRa l'altre opere di carità grate a Dio, nelle quali deue impiegarsi la nostra Archiconfraternità, è principale quella d'accompagnare i morti alla sepoltura. Statuimo, & ordiniamo però che passando a miglior vita alcun Fratello, ò Sorella, qualsiuoglia de' Guardiani farà intimare la Congregazione generale con gli bollettini, per accompagnare il tal Fratello morto.

Tutti i Fratelli co'l Sacrestano di Chiesa, precedendo la Croce, & in vltimo il Cataletto, sostenuto da' medemi Fratelli, ò da altri, portando gli Guardiani, ò in loro assenza, gli altri Vffiziali, e Fratelli di maggior età il Libro de' nostri Statuti con la Bolla della fondazione della nostra Archiconfraternità.

Del modo di prestare le robbe dell'Archiconfraternità.

CAP. XXXII.

COnsiderandosi la spesa, & il danno, che suole apportare la deteriorazione de gli apparati, argenti, pianete, & altri beni mobili della nostra Chie-

Chiesa, & Archiconfraternità, ordiniamo, che il Padre Sacrestano di Chiesa, e quelli dell' Oratorio non possano prestare cosa alcuna delle cose sudette ò altre simili, senza ordine espresso de' Guardiani, & in tal caso li Sacrestani potranno consegnare dette robbe a chi gli presentarà l'ordine: a tergo del quale si faranno far riceuuta, con obligo Camerale di douerle riportare. E facendo alcuno differentemente, sarà obligato a rifar del suo ciò che mancherà. Dichiarando espressamente, che non si possino prestare le robbe dell'Hospedale.

Del modo d'alienare li beni della nostra Archiconfraternità.

CAP. XXXIII.

QVando la nostra Archiconfraternità, per maggior sua vtilità, ò vrgente necessità, sarà astretta ad alienare, permutare, ò conuertire in altro vso li beni, & altre robbe lasciate ad essa; Ordiniamo, che si possa proporre in due Cõgregazioni secrete. E passando in esse il partito, se ne dourà dar parte alla Congregazione generale: la quale approuando la deliberazione, non si verrà ad altra risoluzione, senza il beneplacito Apostolico. Si procederà però in questa materia tanto graue co'l parere d'vn' Auuocato, ò Procuratore, affinche non si cagio-

cagioni qualche danno alla nostra Archiconfraternità. E colui, che contrauerrà a questo Capitolo, sarà cancellato dalla nostra Compagnia, oltre che sarà tenuto à gli danni, & interessi.

Dell' Ordine della precedenza.

CAP. XXXIV.

PEr ouuiare a disordini, che potrebbero nascere trà gli Vffiziali, e Fratelli della nostra Archiconfraternità circa la precedenza, così nel sedere, e votare nelle Congregazioni, come nelle processioni, & altre funzioni publiche, e priuate: Statuimo, & ordiniamo, che s'osserui quest'ordine. Haurà il primo luogo il Primicerio, poi li due Guardiani Nobili, trà quali precederà il più vecchio, essendo ambidue Sacerdoti Nobili, ò ambidue Secolari: mà essendo l'vno nobile Sacerdote, precederà all'altro semplice Sacerdote: & essendo l'vno Sacerdote semplice, e l'altro Nobile Secolare, questo douerà cedere al Sacerdote semplice, Appresso li doi Guardiani Arteggiani, trà quali haurà il primo luogo quello di maggior età. A questi succederanno il Camerlengo, Secretario, Proueditore di Chiesa, li Pacieri, Sindici, Maestri di Nouizij, e Proueditore de' Morti, e Visitatori d'Iufermi, e Carcerati; i Sacrestani dell'Oratorio,

torio, Archiuista, il Sollecitatore delle liti, e l'Hospidaliero. Doppo gli Offiziali precederanno gli Sacerdoti Nobili, e poi gli altri Fratelli di maggior età.

Del modo di derogare alli Statuti.

CAP. XXXV.

VEdendosi per esperienza, che in tutte le cose humane non si può sempre osseruare vn' istessa forma di gouerno; affinche nel variari i nostri Statuti si proceda con la debita circonspezzione, e non segua disordine alcuno; Ordiniamo, che occorrendo caso tale in progresso di tempo, che si stimasse necessaria la derogatione, dichiarazione, ò vero dispensazione de' nostri Statuti; si proponga in Congregazione secreta, che s'intimerà, con aggiungere ne' bollettini, per derogare a gli Statuti. E risoluendosi, con la maggior parte de' voti la derogazione, si douerà intimare vn altra volta detta Congregazione. la quale confermando la prima risoluzione, s'intimerà la Congregazione Generale, con gli altri bollettini, come sopra, nella quale correndo la maggior parte de' voti, s'intenda derogato quello Statuto, o Statuti per vna sol volta, o per sempre, secondo sarà stato risoluto. E facendosi differentemente la derogazione, s'intenda nulla, & inualida.

Dell'habito de' Fratelli.

CAP. XXXVI.

AFfinche la nostra Archiconfraternità sia distinta dall'altre nell'habito esteriore, Ordiniamo, che detto habito sia vn sacco di Coranella, ò altra sorte di tela bianca, con vna visiera ordinaria, con cordone di seta, ò Capicciola Turchina, per cingersi, vna Corona della Madonna, con la sua Croce di legno, ò di rame, ò vero d'Argento, & vn fazzoletto pendente al fianco sinistro, vna mantinella di saia turchina, senza sodera, di proportionata lunghezza; e nella parte sinistra, verso il petto, l'Imagine della Madonna di Constantinopoli, riccamata sopra raso, ò Terzanello, ò veramente dipinta sù la carta. Dichiarando, che l'Imagine, che portaranno i Guardiani, douerà esser di maggior grandezza dell'altre: legandosi la mozzetta con fettuccia ò cordoncino di seta Torchina, e le scarpe bianche con fettuccia del medesimo colore. Il quale habito doueranno portare li nostri Fratelli, così nelle processioni, & altre fonzioni, come in Chiesa ne' giorni delle Festiuità sollenni, e nell'accompagnare i Morti.

Del modo di riceuere i Nouizij.

CAP. XXXVII.

COlui, che inſpirato da Dio Benedetto, e dalla Madonna Santiſſima, vorrà entrare nella noſtra Archiconfraternità, farà vn memoriale, nel quale eſprimerà il ſuo nome, cognome, Patria, Profeſſione, e luogo, doue habita, e quelli, che lo conoſcono, e poſſono dare relatione di lui, quale memoriale, conſegnato à Guardiani in Congregazione ſecreta, da queſti ſarà rimeſſo à à Maeſtri di Nouizij, i quali s'informeranno con ogni diligenza è carità delle qualità di eſſi, e ne daranno ſincera relatione nella prima Congregazione Secreta. Nella quale eſſendo ammeſſo per voti ſecreti, ſi proporrà nella Generale, & eſſendo accettato anco in queſta, doueranno i Maeſtri di Nouizij iſtruirlo delli noſtri Statuti, & aſſegnarli il giorno, che douerà venire per eſſer riceuuto. Auuertendolo prima, che ſi confeſſi, e communichi nella noſtra Chieſa nel medeſimo giorno per guadagnare l'Indulgenza, conceſſa alla noſtra Archiconfraternita, & in particolare à quelli, che entrano in eſſa per Fratelli. Porterà vna candela di Cera di mezza libra almeno per l'Oratorio. Introdotto che ſarà poi da'Maeſtri di Nouizij nell'

Oratorio, si segnarà con l'acqua benedetta, e fatta riuerenza alli Guardiani, e salutati i Fratelli, si metterà in ginocchioni auanti l'Altare. E fatto vn poco d'Orazione in compagnia de' Maestri de' Nouizij, li si darà l'habito dal Sacrestano, o da altro Sacerdote, con le Ceremonie contenute nel Ceremoniale. Dato poi il giuramento in mano de' Guardiani d'osseruare i nostri Statuti, si metterà à sedere nel luogo assegnatogli.

Del modo di procurare la liberazione del Prigione.

CAP. XXXVIII.

ESsendo stata concessa alla nostra Archiconfraternità dalla felice memoria di Paolo V. sotto li otto di Marzo del 1606. facoltà di liberare ogn'anno nella festa di Santa Maria di Costantinopoli vn Reo di pena capitale: Doueranno gli Offiziali deputare due Fratelli idonei in compagnia delli Visitatori d'Infermi, e Carcerati, per informarsi nelle carceri di Roma di tali Rei, & riferire il tutto alla Congregazione Generale, affinche aggiustata con quello la limosina, che può pagare alla nostra Archiconfraternità, si possa trattar della sua liberatione con Monsignore Gouernatore di Roma. E però conueniente, che essendoui qualche Reo della Nazione Siciliana, sia preferi-

ferito. Il Reo liberato douerà interuenire nella Processione, che si farà in detta Festa à quest'effetto.

STATVTI GENERALI.

1 NOn potrà esser ammesso per Fratello alcuno, che non sia Siciliano natiuo, ò figlio di esso nato in altro luogo, ò che veramente goda il Priuilegio d'esser Siciliano.

2 Douerà esser di buona vita, e d'ottimi costumi, e di quattordici anni almeno compiti, e che nõ esserciti arte infame: e sapendosi cio in progresso di tempo, douerà esser cancellato dalla nostra Archiconfraternità.

3 Prima d'entrare il Fratello nell'Oratorio, douerà consegnare al Sacrestano l'Arme, che suole portare, e contrauenendo, sia ipso fatto cancellato dalla nostra Compagnia.

4 Ogni Fratello, entrando nell'Oratorio, si segnarà con l'acqua benedetta, e s'inginocchierà auanti l'Altare, nè si leuerà in piedi prima, che il Primicerio, ò il primo Guardiano non li farà cenno, & all'hora s'alzarà, e farà riuerenza alla Madonna Santissima, e poi a gli Offiziali maggiori, e salutati gli Fratelli, anderà a sedere al suo luogo: doue starà con modestia, senza raggionare,

& oc-

& occorrendo dire il suo parere in qualsiuoglia negozio, già proposto dal Primicerio, ò primo Guardiano, douerà aspettare di darlo, quando toccherà a lui, il che farà, senza tacciare alcuno, e con la breuità possibile.

5 Nessun Fratello potrà esser Offiziale, che si trouerà debitore all'Archiconfraternità, così per il maneggio hauuto dell'entrate di essa, come per le tasse, e pene, se prima non hauerà a pieno data sodisfazzione.

6 Ogni Fratello prima de'quattro mesi del suo Nouiziato, non potrà hauer voce attiua nè passiua, così nelli negozij dell'Archiconfraternità, come nell'elezzione degli Offiziali.

7 Quel Fratello, che non verrà a gli aggiontamenti, e Congregazioni, douerà pagare mezzo grosso per volta: & essendo Offiziale, vn grosso, il che si douerà anco intendere per quelli, che non interuerranno alle processioni, & a sepellire i Morti, alle Orazioni delle quarant'hore, & ad altre funzioni. Dalla quale pena saranno essenti quelli, che haueranno hauuto giusto impedimento, d'approuarsi per voti secreti tale dalla Congregazione secreta, e Generale: la quale hauendoli condannato, non gli potrà fare la grazia della pena.

8 Ogni Fratello, che non sà scriuere, non potrà esser Camerlengo, Secretario, Sindico, nè Archiuista.

Ogni

9 Ogni mese, ò più ò meno, conforme all' occorrenze dell'Archiconfraternità, si douerà tener Congregazione secreta, e Generale: & essendoui tempo, si potrà dire l'offizio della Madonna, ò vna terza parte del Rosario, & in fine si diranno le Litanie della Beata Vergine, con l'orazione dello Spirito Santo, pro Summo Pontifice, Benefactoribus, defunctis, & infirmis.

10 Occorrendo fare spesa di gran consideratione, che ascendesse alla somma di cento scudi in circa, così per cominciare, ò proseguire qualche lite, come per ogn'altra necessità, che occorresse alla nostra Archiconfraternità, si douerà intender prima il parer d'vn Auuocato, ò Procuratore, e poi si proporrà quello nella Congregazione secreta, e Generale: le quali haueranno facoltà di pigliar danari à interesse, con le condizioni del cap. 32. ò in altra maniera, come parrà più espediente. Et à questo effetto douerannno interuenire trà Offiziali, e Fratelli almeno venti: altrimente si aspetti di farlo in vna altra volta, con specificare nelli bollettini, la seconda volta, & all'hora si potrà pigliar risolutione, etiamdio, senza il numero di sopra.

11 Hauerà facoltà la Congregazione secreta, e Generale di confirmare gli Offiziali maggiori sempre, che vorrà, e giudicharà espediente al seruizio dell'Archiconfraternità, prohibendosi affatto l'elezzione per acclamationem.

12 Vn Fratello, che sia stato cancellato dal numero de'nostri Fratelli, non potrà esser più reintegrato, se non sarà emendato, e vi concorreranno per la sua reintegrazione la maggior parte de' voti, passando il bossolo così nella Congregazione secreta, come nella Generale. Per la seconda volta vi doueranno concorrere li dui terzi de'voti, e per la terza sarà necessario, che passino li due terzi, e poi non se nè parli più.

13 Vn Fratello, che sarà Offiziale in altra Archiconfraternità, ò compagnia di Roma, non potrà esser Offiziale della nostra: & essendo eletto, senza saperssi questo impedimento, sia obligato esso manifestarlo, sotto pena d'esser cancellato dalla nostra Archiconfraternità.

14 Quando sarà eletto vn Fratello per Offiziale, & non hauerà giusta causa di non accettarlo, la quale si douerà giudicar tale dalla Congregazione secreta e Generale, douerà pagare per pena vno scudo moneta à beneficio dell'Oratorio nostro, dalla quale pena non potrà liberarlo la Congregazione secreta, e Generale.

15 Non potrà esser Offiziale quel Fratello, che litiga con l'Archiconfraternità: & essendoui, non interuerrà in essa, durante la lite. Nè meno colui, che hà fatto prattiche per esser Offiziale, e per proua di ciò basterà, che la Congregazione Generale lo dichiari tale, ad istanza di ogni Fratello,

non

Non potrà similmente esser Guardiano, nè Camerlengo, che non habbia ventinque anni: & essendo figlio di famiglia, non potrà esercitare il Camerlengato, mentre non vi consenta il Padre, & habbia idonea sicurtà.

16 La frequenza de' Santissimi Sacramenti accompagnata con le debite circostanze è assai gioueuole a tutti i fedeli. Però ordiniamo, che oltre al precetto di Santa Chiesa di confessarsi, e communicarsi nella Pasqua di Resurrezzione, siano obligati tutti i Fratelli a confessarsi, e communicarsi nella festa della nostra Archiconfraternità, che sarà la terza festa della Pentecoste, & in quella della Natiuità della Madonna alli 8. di Settembre, giorno per altro destinato alla Creatione de' nuoui Offiziali. Di più doueranno ogni giorno dire noue Pater noster, & altre tante Aue Maria in honore delli noue mesi, che la B. V. portò il nostro Redentore nel suo ventre purissimo, se vorrà guadagnare l'Indulgenze concesseci.

17 Quando s'hauerà notizia della morte di qualche nostro Fratello, si douerà intimare la Congregazione Generale, per recitarsi l'Offizio de' Morti in suffragio dell'anima sua. E quelli, che non possono interuenire, diranno cinque Pater noster, & altre tante Aue Maria per lui.

18 Occorrendo la morte di qualche Fratello, ò Sorella, che per qualche necessità. Non lasci mo-

do di poterſi far ſepellire, ſarà obligata la noſtra Archiconfraternità di darle ſepoltura a ſpeſe ſue, e far celebrare per l'anima ſua trè meſſe baſſe al noſtro Altare Priuilegiato. E circa la deliberatione delle trè meſſe, ſia tenuta la Chieſa di farle dire per l'anima di Fratelli anco ricchi, benche moriſſero fuori di Roma.

19 Mentre ſarà inuitata la noſtra Archiconfraternità proceſſionalmente ad accompagnare qualche defonto, che non foſſe noſtro Fratello, ſi potrà andare, con procurare d'hauer la limoſina, che ſi ſuole dare all'altre compagnie, e riceuuta dal Proueditore de' Morti, ſi conſegnerà al Camerlengo, facendoſi far la riceuuta. E nella prima Congregazione, ſi darà conto a Guardiani, che ordinaranno quello ſi douerà fare.

20 Affinche la noſtra Archiconfraternità ſi poſſa rinfrancare in parte della ſpeſa fatta, e da farſi nello Stampare li preſenti Capitoli, e Statuti, douerà ogni Fratello nel ſuo primo ingreſſo pigliare vn libro di eſſi, con pagare quel tanto, che gli ſarà ordinato dagli Offiziali di eſſa.

21 Quando vn noſtro Fratello Sacerdote foſſe habile ad eſſer Sacreſtano, ò Confeſſore della noſtra Chieſa, non potrà eſſer Offiziale, nè interuenire alle Congregazioni, come Fratello priuato.

22 Non potranno eſſer in vn medeſimo tempo Guardiani padri è figlio, nè meno dui Fratelli germani.

Ac-

23 Acciòche li negozij della nostra Archiconfraternità non patiscano detrimento alcuno per l'assenza degli Guardiani, vogliamo, che conuenẽdo a qualchedun di essi andar fuor di Roma, per trattenersi più d'vn mese, douerà subintrare in suo luogo quel Fratello, che nella elezzione prossima passata de' Guardiani del suo Ordine hauerà hauuti più voti, e tornando prima, che finisca il tempo della sua carica, potrà continuarla.

24 Douerà la nostra Archiconfraternità ogni primo Lunedì di mese far cantare vna messa, per l'anima de'nostri Benefattori.

INDICE
DE' CAPITOLI.

Cap. 1. *Del numero degli Offiziali.* 15
Cap. 2. *Del Elezzione del Protettore.* 15
Cap. 3. *Dell'Elezzione, & autorità del Primicerio.* 18
Cap. 4. *Dell'Elezzione de' Guardiani.* 21
Cap. 5. *Del modo di dare il giuramento, e possesso.* 25
Cap. 6. *Dell'autorità de' Guardiani.* 26
Cap. 7. *Degli obblighi de' Guardiani.* 28
Cap. 8. *Dell'Elezzione del Camerlengo, e Secretario.* 30
Cap. 9. *Dell'Offizio, & obligo del Camerlengo.* 30
Cap. 10. *Dell'Officio, & obligo del Secretario.* 34
Cap. 11. *Dell'Officio, & obligo del Proueditore di Chiesa.* 36
Cap. 12. *Dell'Officio, & obligo de' Paceri.* 37
Cap. 13. *Dell'Offizio, & obligo de' Sindici.* 37
Cap. 14. *Dell'Offizio, & obligo de' Maestri de' Nouizij.* 39
Cap. 15. *Dell'Offizio, & obligo de' Visitatori, d'Infermi, & Carcerati.* 40
Cap. 16. *Dell'Offizio, & obligo del Proueditore de' Morti.* 41
Cap. 17. *Dell'Offizio, & obligo de' Sacrestani dell'Oratorio.* 42

Cap.

Cap. 18. *Dell'Obligo dell'Archiuista.* 43
Cap. 19. *Del Sollecitatore delle liti, e Procuratore di esse.* 43
Cap. 20. *Dell'Obligo dell'Hospitaliere.* 44
Cap. 21. *Dell'Obligo del Sacrestano di Chiesa.* 45
Cap. 22. *Dell'Offizio del Confessore.* 47
Cap. 23. *Dell'Obligo de' Mandatarij.* 48
Cap. 24. *Dell'Elezzione, & autorità della Priora.* 49
Cap. 25. *Della Congregazione secreta.* 50
Cap. 26. *Della Congregazione Generale.* 53
Cap. 27. *Del modo di conseruare le Scritture.* 56
Cap. 28. *Della festa dell'Archiconfraternità.* 57
Cap. 29. *Dell'Oratione delle Quarant'hore.* 60
Cap. 30. *Della distribuzione delle Candele benedette.* 61
Cap. 31. *Del modo d'accompagnare li Morti.* 62
Cap. 32. *Del modo di prestare le robbe dell'Archiconfraternità.* 62
Cap. 33. *Del modo d'alienare li beni della nostra Archiconfraternità.* 63
Cap. 34. *Dell'Ordine della precedenza.* 64
Cap. 35. *Del modo di derogare alli Statuti.* 65
Cap. 36. *Dell'habito de' Fratelli.* 66
Cap. 37. *Del modo di riceuere i Nouizij.* 67
Cap. 38. *Dell'modo di procurare la liberazione del Prigione.* 68

BIBLIOTECA NAZ
ROMA
VITTORIO EMANUELE